



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

RELAZIONE SUGLI ACCORDI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Signori Segretari di Stato,
Signori Consiglieri,

mi pregio presentare i nuovi accordi riguardanti lo scambio di informazioni in materia fiscale (TIEA) sottoscritti dal Governo dopo l'avvenuta ratifica dei primi quindici (15) accordi nella medesima materia da parte del Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 gennaio 2010.

Il Governo della Repubblica di San Marino ha perseguito e intende perseguire la strada degli accordi internazionali in materia fiscale, a dimostrazione che i principi di trasparenza, condivisi ormai a livello mondiale, sono pienamente recepiti anche dal nostro Paese e ci possono permettere un nuovo e migliore riposizionamento a livello internazionale.

La Repubblica di San Marino ha avviato trattative per la conclusione di accordi per lo scambio di informazioni in materia fiscale sia con Paesi che hanno, ad oggi, limitatissime relazioni economiche con San Marino, sia con Paesi che, pur avendone, non hanno al momento interesse a sottoscrivere con San Marino più articolati accordi in materia di doppie imposizioni fiscali: alcuni perché ritengono che l'interscambio fra i due Paesi non raggiunga, per il momento, livelli che giustifichino lo sforzo negoziale ed i successivi impegni attuativi; altri perché hanno un lungo elenco di Paesi che hanno richiesto di negoziare accordi contro le doppie imposizioni fiscali ben prima di San Marino; altri ancora perché solitamente sottoscrivono TIEA come fase iniziale di un rapporto che prevede solo in un momento successivo il negoziato per la conclusione degli accordi contro le doppie imposizioni fiscali.

Il TIEA è un testo predisposto dall'OCSE e può essere stipulato sia a livello multilaterale sia a livello bilaterale. Tutti gli accordi di questo tipo conclusi sinora da San Marino sono stati definiti in forma bilaterale.

A grandi linee, un accordo per lo scambio di informazioni in materia fiscale può essere così brevemente descritto.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'accordo e prevede lo scambio di informazioni verosimilmente pertinenti per le amministrazioni dei Paesi contraenti per esigere le tasse/imposte contemplate nei successivi articoli. La collaborazione va prestata sia per determinare l'ammontare delle tasse/imposte, sia per una precisa valutazione e raccolta delle stesse. L'accordo prevede



REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

l'applicabilità delle leggi interne in materia di *privacy* a condizione che non vengano usate per impedire o ritardare lo scambio di informazioni.

L'articolo 2 definisce il concetto di giurisdizione.

L'articolo 3 elenca le tasse/imposte coperte dall'accordo e, a seconda dei casi, riguarda un elenco di imposte o tasse vigenti nei due Paesi oppure può riguardare le imposte o tasse di qualsiasi genere o natura istituite dalle leggi interne dei due Paesi.

L'articolo 4 elenca le definizioni ed i termini usati nell'accordo.

Gli articoli 5, 6 e 7 descrivono analiticamente le condizioni, le modalità ed i limiti in cui può essere presentata o rifiutata una richiesta di collaborazione.

L'articolo 8 disciplina la riservatezza, prevedendo che le informazioni ottenute siano ad uso esclusivo delle amministrazioni fiscali e/o dei tribunali.

Un ulteriore articolo riguarda i costi per l'ottenimento delle informazioni, che ordinariamente sono a carico del Paese richiesto. Costi straordinari possono tuttavia essere posti a carico del Paese richiedente. Tra i costi straordinari rientrano quelli riguardanti il ricorso a consulenti o esperti esterni.

Gli accordi prevedono altresì l'impegno dei Paesi contraenti ad adeguare la legislazione interna al fine di consentire un effettivo scambio di informazioni, che non può essere più limitato dal fatto che le informazioni stesse siano detenute da una banca, una fiduciaria, un trust, una fondazione o enti simili.

Vengono infine previste norme per l'applicazione di una procedura di componimento amichevole nel caso si debbano chiarire dubbi o risolvere controversie che potrebbero sorgere tra le due parti.

L'entrata in vigore e la durata completano l'accordo.

Gli accordi firmati da San Marino riguardano esclusivamente lo scambio di informazioni su richiesta e non quello spontaneo o automatico, che pur essendo previsti nel modello OCSE, non sono attualmente indispensabili ai fini dell'adeguamento agli standard internazionali.

Dopo i primi quindici (15) accordi in materia fiscale ratificati dal Consiglio Grande e Generale in data 21 gennaio 2010, sono stati firmati dal Governo sammarinese ulteriori TIEA con i seguenti Paesi: Australia, Danimarca, Finlandia, Gran Bretagna, Islanda, Norvegia, Paesi Bassi e Svezia.

Di seguito, vengono evidenziate le principali differenze nei testi sottoscritti:

Gran Bretagna

L'accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per lo scambio di informazioni in materia fiscale è stato approvato dal Congresso di Stato in data 19 ottobre 2009 con delibera n. 2 e firmato a San Marino in data 16 febbraio 2010. L'accordo ricalca fedelmente lo



REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

standard OCSE e prevede, in particolare, che lo stesso si applichi alle imposte di qualsiasi genere o natura esistenti in base alle legislazioni interne dei due Paesi. L'accordo prevede inoltre che i diritti e le misure di salvaguardia garantiti alle persone dalle leggi o regolamenti o dalla pratica amministrativa della Parte richiesta resteranno applicabili nella misura in cui non impediscano né ritardino indebitamente lo scambio effettivo di informazioni. Le spese sono ordinariamente a carico del Paese richiesto mentre i costi straordinari possono essere rimborsati dalla parte richiedente. Tra i costi straordinari rientrano quelli riguardanti il ricorso a consulenti o esperti esterni.

Paesi Bassi

L'accordo tra la Repubblica di San Marino e il Regno dei Paesi Bassi per lo scambio di informazioni in materia fiscale è stato approvato dal Congresso di Stato in data 18 gennaio 2010 con delibera n. 15 e firmato a San Marino in data 27 gennaio 2010. L'accordo ricalca fedelmente lo standard OCSE e prevede in particolare che lo stesso si applichi alle imposte di qualsiasi genere o natura, incluse le tasse doganali esistenti in base alle legislazioni interne dei due Paesi. L'accordo prevede inoltre che i diritti e le misure di salvaguardia garantiti alle persone dalle leggi o regolamenti o dalla pratica amministrativa della Parte richiesta resteranno applicabili nella misura in cui non impediscano né ritardino indebitamente lo scambio effettivo di informazioni. L'incidenza dei costi inerenti allo scambio di informazioni va concordata fra le parti.

Australia

L'accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo dell'Australia per lo scambio di informazioni in materia fiscale è stato approvato dal Congresso di Stato in data 15 febbraio 2010 con delibera n. 2 e firmato a San Marino in data 4 marzo 2010. L'accordo ricalca fedelmente lo standard OCSE e prevede in particolare che lo stesso si applichi alle imposte di qualsiasi genere o natura esistenti in base alle legislazioni interne dei due Paesi. L'accordo prevede inoltre che i diritti e le misure di salvaguardia garantiti alle persone dalle leggi o regolamenti o dalla pratica amministrativa della Parte richiesta resteranno applicabili nella misura in cui non impediscano né ritardino indebitamente lo scambio effettivo di informazioni. L'incidenza dei costi inerenti allo scambio di informazioni è disciplinata da un apposito memorandum d'intesa sottoscritto congiuntamente all'accordo medesimo.



REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia

Gli accordi tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia per lo scambio di informazioni in materia fiscale sono stati approvati dal Congresso di Stato rispettivamente in data 5 ottobre 2009 con delibera n. 9, in data 5 ottobre 2009 con delibera n. 11, in data 3 agosto 2009 con delibera n. 19, in data 5 ottobre 2009 con delibera n. 10 e firmati in data 12 gennaio 2010. Gli accordi sono stati negoziati congiuntamente in quanto è prassi dei Paesi nordici sottoscrivere tali intese come un unico Paese nel rispetto delle specificità di ognuno. Gli accordi ricalcano fedelmente lo standard OCSE e prevedono in particolare che gli stessi si applichino alle imposte di qualsiasi genere o natura esistenti in base alle legislazioni interne dei diversi Paesi. Gli accordi prevedono inoltre che i diritti e le misure di salvaguardia garantiti alle persone dalle leggi o regolamenti o dalla pratica amministrativa della Parte richiesta resteranno applicabili nella misura in cui non impediscano né ritardino indebitamente lo scambio effettivo di informazioni.

Islanda

L'accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica d'Islanda sullo scambio di informazioni in materia fiscale è stato approvato dal Congresso di Stato in data 3 agosto 2009 con delibera n. 18 e firmato a Parigi in data 12 gennaio 2010. L'accordo ricalca fedelmente lo standard OCSE e prevede, in particolare, che lo stesso si applichi alle imposta generale sul reddito nel caso di San Marino e, nel caso dell'Islanda, alle imposte statali sul reddito, alle imposte comunali sul reddito e all'iva. L'accordo prevede inoltre che i diritti e le misure di salvaguardia garantiti alle persone dalle leggi o regolamenti o dalla pratica amministrativa della Parte richiesta resteranno applicabili nella misura in cui non impediscano né ritardino indebitamente lo scambio effettivo di informazioni.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Signori Segretari di Stato,
Signori Consiglieri,

in considerazione dell'importanza che i suesposti nuovi Accordi rivestono per San Marino nell'ottica della prosecuzione di un percorso mirato alla trasparenza e alla collaborazione tra amministrazioni fiscali, ho l'onore di richiedere al Consiglio Grande e Generale di voler procedere alla loro ratifica.